

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-3420 del 13/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oggetto                     | D.LGS. 152/06 E SMI (TITOLO V, PARTE IV), ART. 244/245. POTENZIALE CONTAMINAZIONE STORICA PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE "EX DIREZIONE SALINE" A CERVIA (RA), VIA XX SETTEMBRE. NOTIFICATORE EX ART. 245 C.2: SOCIETÀ PENTAGRAMMA ROMAGNA SPA IN LIQUIDAZIONE UNIPERSONALE. ESITO DEL PROCEDIMENTO EX ART. 245 C. 2 - ARCHIVIAZIONE |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-3557 del 13/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dirigente adottante         | TAMARA MORDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Questo giorno tredici GIUGNO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: D.LGS. 152/06 E SMI (TITOLO V, PARTE IV), ART. 244/245. POTENZIALE CONTAMINAZIONE STORICA RILEVATA PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE "EX DIREZIONE SALINE" UBICATO A CERVIA (RA), VIA XX SETTEMBRE.

NOTIFICATORE EX ART. 245 C. 2 (IN QUALITÀ DI SOGGETTO "NON RESPONSABILE"):  
SOCIETÀ PENTAGRAMMA ROMAGNA SPA IN LIQUIDAZIONE UNIPERSONALE

**ESITO DEL PROCEDIMENTO EX ART. 245 C. 2 (SECONDO PERIODO) DEL D.LGS. 152/06 E SMI FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE - ARCHIVIAZIONE**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la LR 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, con particolare riferimento all'art. 16 comma 3 lett. b) con cui la Regione dispone che mediante Arpae siano svolte le funzioni di autorizzazione nelle materie previste all'art. 14, comma 1, lettera c) relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 *"Approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e smi;*
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 364 del 17/05/2024 di *"Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzioni istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione"*, con la quale si è proceduto al conferimento degli incarichi di funzione a far data dal 01/06/2024;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-102 del 08/10/2024, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 796 del 24/10/2024 di *"Conferimento incarico di funzione "Sanzioni ed autorizzazioni ambientali specifiche" (SAC RA) a far data dal 01/11/2024"*;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante *"Norme in materia ambientale"* e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V *"Bonifica di siti contaminati"*;
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 avente ad oggetto la *"Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica"* da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati";
- la *"Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015"* stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna, oggetto di rinnovo annuale;

DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR n. 13/2015, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)

delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpa delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;

PREMESSO che con nota PG/2024/228715 del 17/12/2024 la Società Pentagramma Romagna spa in liquidazione unipersonale (CF: 09543771001 - con sede legale in Roma, via Alessandria 220) comunicava il rilevamento - *in qualità di soggetto non responsabile ex art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.* - di una potenziale contaminazione delle acque sotterranee prelevate in corrispondenza dei piezometri realizzati presso il complesso immobiliare "Ex Direzione Saline" ubicato a Cervia (RA), via XX Settembre;

DATO ATTO che sulla base di quanto descritto nella documentazione agli atti, nei giorni compresi tra il 4 e il 6 novembre 2024 la Società consulente HPC Italia S.r.l. (*per conto della Società Pentagramma Romagna spa in liquidazione unipersonale*) aveva condotto una campagna di monitoraggio della qualità ambientale del sottosuolo (*n. 3 sondaggi denominati S1+S3*) e delle acque sotterranee (*n. 3 piezometri denominati PZ1+PZ3, coincidenti con i rispettivi S1+S3*) nell'area in oggetto, ubicati come dal sotto riportato dettaglio della Tavola 2 allegata al documento:



Le risultanze ambientali avevano evidenziato che:

- tutti i campioni di terreno (*n. 3 campioni per ogni sondaggio, negli intervalli (0÷1 m), (1÷2 m) e (8÷9 m)*) erano risultati conformi alle CSC di riferimento (tab. 1 col. A, per siti ad uso "*verde pubblico, privato e residenziale*") per i parametri indagati.

Il campione S3 (0÷1 m), per cui era stata misurata una concentrazione di Benzo(a)pirene pari a  $0,116 \pm 0,023$  mg/kg, era da considerarsi conforme al limite di legge (CSC di Colonna A pari a 0,1 mg/kg) per arrotondamento al numero di cifre decimali del limite di legge, anche in accordo con quanto previsto Linee Guida SNPA 34/21.

- i risultati dei test di cessione svolti avevano mostrato la conformità ai limiti riportati in Allegato 3 del DM 05/02/98 per tutti i parametri determinati in tutti i campioni prelevati;
- per i campioni di acque sotterranee (*n. 1 campione da ogni piezometro*) si rilevava:
  - PZ1: conformità alle CSC di riferimento (tab. 2) per i parametri indagati;
  - PZ2: superamento della CSC (10 µg/l) per il parametro As (rilevato pari a  $11,7 \pm 2,5$  µg/l);
  - PZ3: superamento della CSC (350 µg/l) per il parametro HCtot(n-esano) (rilevato pari a  $1.380 \pm 300$  µg/l).

Con riferimento agli esiti delle indagini condotte sulle acque sotterranee, la Società HPC Italia srl a pag. 13 evidenziava: *"In considerazione dell'esiguo numero e della distribuzione ravvicinata dei piezometri interni al Sito, non è stato possibile realizzare una ricostruzione della piezometria di dettaglio dell'andamento locale della falda. Dalle informazioni bibliografiche riportate al Capitolo 2, il Sito si colloca in una fascia interessata da un andamento regionale della falda da sud-ovest verso nord-est (ossia da PZ3 a PZ1), in relazione alla prossimità del Sito al mare"*;

ATTESO che ai fini istruttori veniva aperta dal responsabile del procedimento la pratica ARPAE Sinadoc n. 2025/5688;

RICHIAMATE le note con cui questo SAC, rispettivamente:

- comunicava l'attivazione formale del procedimento ambientale ex art. 242 D.Lgs. n. 152/06 e smi - rif. PG/2024/232757 del 23/12/2024;
- richiedeva alla Società Pentagramma Romagna spa in liquidazione unipersonale di comunicare la propria eventuale disponibilità di procedere alla ripetizione del prelievo ed analisi di campioni dai piezometri realizzati (PZ1, PZ2, PZ3) in contraddittorio con ARPAE ST (in alternativa, solamente assistere nel prelievo i colleghi di ARPAE ST) per la ricerca del parametro  $HC_{tot}(n\text{-esano})$ , per poter valutare la consistenza di quanto rilevato dalla Società nell'unico campionamento eseguito a novembre 2024 (*superamento della CSC per il parametro  $HC_{tot}(n\text{-esano})$  nel solo campione prelevato presso il piezometro PZ3*) - PG/2025/23752 del 06/02/2025;
- comunicava l'attivazione formale del procedimento ambientale ex art. 245 D.Lgs. n. 152/06 e smi finalizzato all'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione - rif. PG/2025/24245 del 07/02/2025;

ATTESO in particolare che la predetta richiesta alla Società (rif. PG/2025/23752 del 06/02/2025) di eventuale disponibilità a procedere alla ripetizione del prelievo/analisi di campioni dai piezometri realizzati (PZ1, PZ2, PZ3) in contraddittorio con ARPAE ST per la ricerca del parametro  $HC_{tot}(n\text{-esano})$  era motivata dalle seguenti valutazioni preliminari:

- *PZ2: superamento della CSC ( $10\text{ }\mu\text{g/l}$ ) per il parametro As (rilevato pari a  $11,7\pm 2,5\text{ }\mu\text{g/l}$ ):*  
*considerata l'incertezza analitica associata alla misura, desumibile dal Rapporto di Prova ( $\pm 2,5\text{ }\mu\text{g/l}$ ), la concentrazione rilevata risulterebbe NON NON CONFORME secondo la LG SNPA 34/2021 sulla stima dell'incertezza associata alla misura. Infatti, il valore misurato, tenuto conto dell'incertezza, non risulta significativamente maggiore del valore limite (CSC), al livello di confidenza del 97,5% e pertanto non è valutabile quale superamento della CSC di riferimento;*
- *PZ3: superamento della CSC ( $350\text{ }\mu\text{g/l}$ ) per il parametro  $HC_{tot}\text{ n-esano}$  (rilevato pari a  $1.380\pm 300\text{ }\mu\text{g/l}$ ):*  
*tale parametro non è stato rilevato né nei piezometri PZ1 e PZ2 (nei quali gli idrocarburi totali erano risultati inferiori al limite di rilevabilità), pur perforati vicini al PZ3, nè sotto forma dei parametri  $C_{\leq 12}$  (idrocarburi leggeri) o  $C_{>12}$  (idrocarburi pesanti) nei campioni di terreno prelevati (nei n. 9 campioni analizzati).*
- *con riferimento alla ipotizzabile direzione di deflusso della falda freatica (da sud-ovest verso nord-est, mutuando il dato bibliografico a livello regionale), pur concordando sul fatto che i piezometri siano effettivamente ubicati molto vicini tra loro, non risulta sufficientemente supportabile dai dati agli atti la definizione a livello locale di una chiara definizione di direzione di "monte" e "valle" idrogeologici, anche perché la falda freatica intercettata - molto superficiale - è notoriamente influenzata sia dall'andamento delle precipitazioni meteoriche che dalla vicinanza al mare.*

Anche i dati di soggiacenza rilevati al momento del campionamento (dettaglio di tab. 3 del documento agli atti):

| Piezometro | Soggiacenza |
|------------|-------------|
|            | m da b.p.   |
| PZ1        | 1,82        |
| PZ2        | 1,89        |
| PZ3        | 1,83        |

*suggeriscono che sia effettivamente molto difficile identificare una chiara direzione di deflusso, che al limite vedrebbe una modestissima convergenza delle acque verso il “centrale” PZ2.*

*In virtù delle modeste differenze di soggiacenza registrate tra i piezometri e dell'unico superamento rilevato in PZ3, sarebbe opportuno poter disporre di elementi analitici aggiuntivi per poter valutare la consistenza di quanto rilevato nell'unico campionamento di novembre 2024;*

DATO ATTO che in data 09/04/2025 veniva eseguito da ARPAE ST Ravenna, previa disponibilità ed assistenza della Ditta incaricata dalla Società Pentagramma Romagna spa in liquidazione unipersonale, il prelievo di campioni di acque sotterranee dai piezometri realizzati (PZ1, PZ2, PZ3);

ATTESO che con nota PG/2025/88152 del 13/05/2025 ARPAE ST Ravenna trasmetteva i Rapporti di Prova relativi ai campioni prelevati in data 09/04/2025, evidenziando che relativamente alle sostanze analizzate - HC<sub>tot</sub>(n-esano) - nei n. 3 piezometri non era stato riscontrato il superamento della CSC (*Concentrazione Soglia di Contaminazione*) per le acque sotterranee indicata in tab. 2, Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

VISTA la nota acquisita al PG/2025/97648 del 27/05/2025 con cui la Società Pentagramma Romagna spa in liquidazione unipersonale trasmetteva gli esiti analitici di parte del campionamento svolto in contraddittorio con ARPAE in data 09/04/2025 presso il Sito in oggetto, evidenziando che le concentrazioni del parametro “*Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)*” determinate nei campioni di acque di falda prelevati dai piezometri PZ1, PZ2 e PZ3 erano risultate conformi alla rispettiva CSC di Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Paragrafo IV del D.Lgs. n. 152/06 e smi, sia da parte del laboratorio privato Chelab S.r.l. che da parte del laboratorio pubblico di ARPAE;

CONSIDERATO, dal punto di vista normativo, che:

- il procedimento avviato ai sensi dell'art. 245 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, era finalizzato alla diffida nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del Titolo V, Parte IV, del medesimo decreto legislativo;
- nel caso di specie - non essendo stato confermato il superamento della CSC di riferimento come risulta dai Rapporti di Prova ARPAE trasmessi in data 13/05/2025 - veniva meno il presupposto per poter procedere ai sensi del Titolo V Parte IV D.Lgs. n. 152/06 e smi;

VISTA la nota PG/2025/95899 del 23/05/2025 con cui questo SAC comunicava a tutti i soggetti interessati l'avvio di procedimento finalizzato all'archiviazione del procedimento di individuazione del responsabile, tale per cui entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa avrebbe proceduto all'archiviazione del procedimento avviato con nota PG/2024/228715 del 17/12/2024 ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ferma restando la facoltà per i soggetti interessati di trasmettere - entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa - eventuali osservazioni che sarebbero state valutate in quanto pertinenti e rilevanti;

ATTESO che non sono intervenute osservazioni da parte degli Enti e soggetti interessati;

Vista la documentazione agli atti;

INFORMATO che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Collaboratore Tecnico professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

ATTESO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

VISTA la proposta del provvedimento resa da Silvia Boghi in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento,

## DISPONE

1. DI DARE ATTO che - *a seguito della ricezione della nota PG/2024/228715 del 17/12/2024 con cui la Società Pentagramma Romagna spa in liquidazione unipersonale (CF: 09543771001 - con sede legale in Roma, via Alessandria 220) comunicava il rilevamento, in qualità di soggetto non responsabile ex art. 245 del D.Lgs. 152/06 e smi, di una potenziale contaminazione delle acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri realizzati presso il complesso immobiliare "Ex Direzione Saline" ubicato a Cervia (RA), via XX Settembre (rif. Tavole 1 e 2 allegate alla presente determina) - è stata programmata la ripetizione del prelievo ed analisi di campioni dai piezometri realizzati (PZ1, PZ2, PZ3) in contraddittorio con ARPAE ST per la ricerca del parametro Hctot(n-esano), per poter valutare la consistenza di quanto rilevato dalla Società stessa nell'unico campionamento eseguito a novembre 2024 (superamento della CSC di Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Paragrafo IV del D.Lgs. n. 152/06 e smi per il parametro Hctot(n-esano) nel solo campione prelevato presso il piezometro PZ3).*

Tale attività di ripetizione del prelievo/analisi di campioni di acque sotterranee dai piezometri realizzati (PZ1, PZ2, PZ3) è stata eseguita in data 09/04/2025 in contraddittorio con ARPAE ST, con ricerca del parametro Hctot(n-esano).

Nei 3 piezometri presenti in Sito non è stato riscontrato il superamento della CSC (*Concentrazione Soglia di Contaminazione*) per le acque sotterranee indicata in Tab. 2, Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi per il parametro Hctot(n-esano), né da parte del laboratorio ARPAE (rif. PG/2025/88152 del 13/05/2025) né da parte del laboratorio incaricato dalla Società Pentagramma Romagna spa in liquidazione unipersonale (rif. PG/2025/97648 del 27/05/2025).

2. DI DARE ATTO, conseguentemente, che non essendo stato confermato il superamento della CSC di riferimento per il parametro Hctot(n-esano) nei piezometri analizzati - *come risulta dai Rapporti di Prova ARPAE trasmessi in data 13/05/2025 e dai Certificati analitici trasmessi dalla Società Pentagramma Romagna spa in liquidazione unipersonale in data 27/05/2025* - è venuto meno il presupposto per poter procedere all'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione con relativa diffida a provvedere ai sensi del Titolo V Parte IV D.Lgs. n. 152/06 e smi.
3. DI ARCHIVIARE il procedimento di individuazione del responsabile della potenziale contaminazione a suo tempo avviato con nota PG/2024/228715 del 17/12/2024 ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi essendone venuti meno i presupposti.
4. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto.
5. DI INFORMARE che avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale (*ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104*) avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato (*ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199*) entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- a fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sottosezione 2.3 denominata "*Rischi corruttivi e trasparenza*", di ARPAE.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est  
Dott.ssa Tamara Mordenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**